

ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE "Mario NUCCIO"

Via Salemi n. 18 -Centralino 0923/981319 - fax 0923/999045 C. F. 82004590814 CAP 91025 MARSALA (TP)

CIRCOLARE N. 72

07/12/2021

Prof. M. 9834

A tutto il personale Al DSGA Agli Atti Al sito web

Oggetto: DECRETO LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 – OBBLIGO VACCINALE (cosiddetto "green pass rinforzato")

Con la presente si comunica che, con decreto legge approvato il 26 novembre 2021 recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali", è stato esteso, a far data dal 15 dicembre 2021, l'obbligo di vaccino anti Covid-19 a tutto il personale scolastico. Da tale data, dunque, non sarà più possibile entrare in servizio con il Green Pass da test antigenico rapido o molecolare, ma solo ed esclusivamente mediante certificazione verde attestante l'avvenuta vaccinazione. Il sottoscritto, in qualità di Dirigente scolastico, o suo delegato, sarà responsabile della verifica dell'adempimento In particolare, per quanto ci interessa, l'obbligo è esteso:

al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione (scuole statali e paritarie);

L'obbligo riguarda anche la somministrazione della dose di richiamo (terza dose) che va fatta entro i termini di validità della certificazione verde rilasciata dopo la seconda dose.

Omissione obbligo vaccinale

La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute del lavoratore, conseguente a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid-19.

Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

Modalità di rilascio e soggetti autorizzati

Fino al 31 dicembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione antiSARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse.

Verifica obbligo vaccinale

Il rispetto dell'obbligo vaccinale è demandato al Dirigente scolastico ed ai Referenti Covid di plesso. Nel caso in cui dalla documentazione non risulti l'effettuazione della vaccinazione oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione, il Dirigente scolastico invita il lavoratore a presentare, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito:

- a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione ovvero
- a) la documentazione comprovante *il differimento o l'esenzione dalla vaccinazione* nei soli casi di accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate ed attestate dal medico di medicina generale ovvero
- b) la prenotazione della richiesta di avvio della vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall'invito ovvero
- c) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Nel caso in cui il lavoratore abbia già provveduto ad inoltrare la richiesta di vaccinazione (caso c) il Dirigente scolastico invita l'interessato a presentare, non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.

Effetti dell'obbligo vaccinale

Nel caso di mancata presentazione della documentazione relativa alla effettuazione/richiesta di vaccinazione ovvero di esenzione/differimento dalla stessa o di insussistenza dei presupposti il Dirigente scolastico accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta al lavoratore.

L'atto di accertamento determina, in capo al lavoratore:

- l'immediata sospensione dal lavoro;
- il diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- nessuna conseguenza disciplinare;
- la mancata corresponsione della retribuzione e di altri compensi o emolumenti comunque denominati;

La sospensione dal servizio è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo nei termini previsti e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Sanzioni

Il Decreto all'art. 2 comma 4 conferma la sanzione amministrativa pecuniaria a carico del Dirigente Scolastico per omesso controllo. L'Ufficio competente all'accertamento della violazione è l'Ufficio Scolastico Regionale e l'importo della sanzione oscilla dai 400 a 1000 euro ed è irrogata dal Prefetto.

Durata delle certificazioni verdi COVID-19

Il decreto-legge interviene anche sulla durata del cosiddetto green pass, modificando i termini relativi alla sua validità a suo tempo fissati dal D.L.52/2001. Ricordiamo, innanzitutto, che la certificazione verde Covid -19 attesta una delle seguenti condizioni:

l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo

l'avvenuta guarigione da COVID-19 con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;

l'avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.

Durata della certificazione

Come detto, il decreto-legge modifica la durata delle varie certificazioni verdi. In particolare:

- la certificazione rilasciata a seguito dell'avvenuta vaccinazione ha una validità di 9 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario;
- la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi a far data dalla medesima somministrazione, in caso di somministrazione della dose di richiamo (booster) successivo al ciclo vaccinale primario;
- la certificazione verde rilasciata a seguito dell'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute ha una validità di 6 mesi dall'avvenuta guarigione;
- la certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base dell'esecuzione del test antigenico rapido ha una validità di quarantotto ore e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare;
- La certificazione verde di coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS- CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, ha validità di 9 mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione

Proroga del certificato di esenzione

Si fa anche presente che, con circolare n. 53922 del 25/11/2021, il Ministero della Salute ha disposto la proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19. La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV2/COVID-19, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 31 dicembre 2021. Non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse.